



Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione con il Governo della Repubblica federale della Nigeria; b) Accordo di mutua assistenza in materia penale con il Governo della Repubblica federale della Nigeria; c) Accordo sul trasferimento delle persone condannate con il Governo della Repubblica federale della Nigeria

A.C. 1988

Nota di verifica n. 139
16 ottobre 2019

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto Camera:	1988
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione con il Governo della Repubblica federale della Nigeria; b) Accordo di mutua assistenza in materia penale con il Governo della Repubblica federale della Nigeria; c) Accordo sul trasferimento delle persone condannate con il Governo della Repubblica federale della Nigeria
Relatore per la Commissione di merito:	Quartapelle Procopio
Gruppo:	PD
Relazione tecnica (RT):	presente
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	Sì
Commissione competente :	III Affari esteri

Finalità

Il disegno di legge – già approvato dal Senato (A.S. 987) – dispone la ratifica e l'esecuzione di tre Trattati fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria: a) Trattato di estradizione, fatto a Roma l'8 novembre 2016; b) Trattato di mutua assistenza giudiziaria in materia penale fatto a Roma l'8 novembre 2016; c) Accordo sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma l'8 novembre 2016.

Il testo originario del disegno di legge di ratifica è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati in sintesi i contenuti dei Trattati che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Oneri quantificati dal provvedimento

(euro)

	Dal 2019
Art. 3 disegno di legge di ratifica	200.720 annui

Verifica delle quantificazioni

Disposizioni del Trattato di estradizione che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
<u>Il Trattato</u> impegna le Parti ad estradare le	La relazione tecnica afferma che l'onere totale

persone che si trovano sul territorio di una Parte e che sono ricercate dall'altra Parte al fine di dar corso ad un procedimento penale o di eseguire una sentenza definitiva (articolo 1). Sono definite le procedure da seguire al fine di disporre l'extradizione di un soggetto ed è stabilito in quali casi l'extradizione debba o possa essere rifiutata; le autorità centrali incaricate dell'espletamento delle procedure sono, per l'Italia, il Ministero della giustizia e il Procuratore generale (articoli da 3 a 16).

La parte richiesta, su domanda, provvede al sequestro delle cose nella disponibilità della persona da estradare che si trovano sul proprio territorio, se collegate al reato per il quale è stata richiesta l'extradizione (articolo 17).

È stabilito che la parte richiesta provveda in ordine a tutte le necessità del procedimento e alle relative spese. Le sole spese sostenute per il trasporto della persona estradata e dei beni sequestrati sono a carico del richiedente (articolo 19).

derivante dal Trattato ammonta a **euro 25.835** annui a decorrere dal 2019. Di questi, euro 21.835 hanno natura di oneri valutati e si riferiscono all'insieme delle spese di missione del personale italiano impiegato (euro 11.045), alle spese di trasferimento degli estradandi (euro 790) e alle spese per il trasferimento di cose del detenuto (euro 10.000). La componente autorizzata dell'onere, pari a euro 4.000, si riferisce alle spese di traduzione di atti e documenti.

Per quanto concerne i criteri e i parametri utilizzati per la quantificazione delle specifiche componenti dei suddetti oneri, relative alle spese di missione (diaria, biglietti aerei, relativa maggiorazione del 5% e spese di soggiorno) e alle spese per il trasferimento degli estradandi si rinvia al testo della relazione tecnica.

Ai fini della quantificazione delle spese di missione e di trasferimento degli estradandi, la relazione tecnica evidenzia che, attualmente, da notizie assunte presso il competente ufficio, 849 cittadini nigeriani risultano detenuti presso strutture penitenziarie italiane, mentre nessun cittadino italiano risulta ristretto presso strutture penitenziarie nigeriane. Ciò posto, e a scopo puramente prudenziale, la relazione tecnica ipotizza che nel futuro possano trovarsi nelle condizioni previste per ottenere l'extradizione in Italia – in conformità con quanto previsto dagli accordi internazionali – 2 estradandi all'anno.

La relazione tecnica precisa che gli oneri valutati (spese missione e trasferimento estradandi) vengono considerati tali, atteso che l'onere quantificato discende da una stima, quella del numero delle persone da estradare e degli accompagnatori, effettuabile solo in via del tutto ipotetica.

La relazione tecnica, in particolare, riporta le seguenti ipotesi di spesa:

- **euro 790** (spese di viaggio per trasferimento di due estradandi): euro 395 (passaggio aereo sola andata dalla Nigeria verso l'Italia) X 2 (numero massimo annuo di estradandi);
- **euro 11.045,00** (spese di missione):
 - euro 1.560,00 (diaria di missione); euro 97,50 (diaria lorda giornaliera ridotta) X 4 accompagnatori (2 x ciascun estradando) X due missioni l'anno X 4 giorni;
 - euro 7.925,00 (spese di viaggio); euro 1.981,35 (biglietto aereo A/R Roma – Abuja + maggiorazione 5 % biglietti) X 4 accompagnatori (2 unità per ciascun estradando) X due missioni l'anno;

	<p>euro 1.560,00 (spese di soggiorno); euro 130 X 4 (accompagnatori) X due missioni X 3 notti.</p> <p>La relazione tecnica, con riguardo agli accompagnatori, precisa che questi rivestono, generalmente, la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria e che le attività di accompagnamento su tratte intercontinentali, come nel caso della Nigeria, sono svolte da operatori dipendenti dal Servizio per la cooperazione internazionale di polizia della Direzione centrale della polizia criminale;</p> <ul style="list-style-type: none"> • euro 4.000 (spesa forfettaria annua per traduzione di atti e documenti). <p>La relazione tecnica, con riguardo al trasporto delle cose sequestrate all'estradando (art. 17) fa presente che sono ricompresi nel prezzo del biglietto aereo; tuttavia, laddove non fosse possibile il trasporto per via aerea, questo potrà effettuarsi tramite servizio navale e, pertanto, le stesse verranno collocate in un container.</p> <ul style="list-style-type: none"> • euro 10.000 (spesa trasferimento cose del detenuto).
--	---

<p>Disposizioni del Trattato di mutua assistenza giudiziaria in materia penale che presentano profili finanziari</p>	<p>Elementi forniti dalla relazione tecnica</p>
<p>Il Trattato impegna le Parti a prestarsi mutua assistenza giudiziaria in materia penale. Si stabilisce in cosa debba sostanzarsi l'assistenza e si esplicita che essa non include l'esecuzione dei mandati di arresto e delle sentenze e l'estradizione di persone (articolo 2). L'Autorità italiana incaricata di applicare le norme previste dal trattato è il Ministero della giustizia (articolo 4).</p> <p>Sono definite le procedure che devono essere seguite al fine di ottenere l'assistenza giudiziaria e sono stabilite le attività nelle quali si sostanzia l'assistenza, quali, ad esempio, ricerca di persone, citazioni, notifiche, assunzione di prove, trasferimento temporaneo di detenuti, audizioni in videoconferenza, perquisizioni (articoli da 5 a 22).</p> <p>I documenti e gli atti trasmessi in applicazione delle norme del trattato sono esenti da legalizzazione (articolo 23).</p> <p>È stabilito che la Parte richiedente sostenga i costi e le spese relative all'esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria. Rimangono a carico dello Stato richiedente alcune spese puntualmente indicate quali, ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le spese di viaggio del personale dello Stato richiedente autorizzato ad essere presente nel luogo di esecuzione della domanda di 	<p>La relazione tecnica afferma che l'onere totale derivante dall'Accordo in materia di mutua assistenza giudiziaria in materia penale tra Italia e Nigeria ammonta a euro 53.531 annui a decorrere dal 2019.</p> <p>Di questi, euro 26.331,00 hanno natura di oneri valutati e si riferiscono all'insieme delle spese di missione del personale italiano impiegato (euro 22.091), alle spese di trasferimento di un detenuto (euro 1.300) e alle spese di comparizione di testimoni e periti (viaggio, soggiorno e vitto) (euro 2.940). La componente autorizzata dell'onere, pari a complessivi euro 27.200, viene riferita alle spese di traduzione di atti e documenti (euro 4.000), alle spese per compensi per testimoni/periti (euro 3.000), alle spese per videoconferenze e interpretariato (euro 9.600) e alle spese per trasferimento di cose (euro 10.000).</p> <p>Per quanto concerne i criteri e i parametri utilizzati per la quantificazione delle singole componenti del suddetto onere, con specifico riguardo alle spese di missione (diaria, biglietti aerei, relativa maggiorazione del 5% e spese di soggiorno), alle spese per il trasferimento di detenuti o per la comparizione di testimoni e periti, e alle spese di videoconferenza, si rinvia al testo della relazione tecnica.</p>

assistenza;

- indennità e spese di viaggio che sono relative alle attività svolte per l'assunzione di prove nello Stato richiedente da parte dello Stato richiesto;

- le spese e gli onorari dei periti;

- i costi di conservazione e consegna dei beni sequestrati.

Nel caso in cui l'esecuzione di una domanda richieda spese di natura straordinaria, gli Stati si consultano per determinare in termini l'assistenza possa essere prestata (articolo 25).

Le domande di assistenza e la relativa documentazione a sostegno sono tradotte in lingua inglese o italiana, a seconda del caso (articolo 26).

La RT evidenzia, tra le attività legate alla assistenza giudiziaria, che si prevede la possibilità di utilizzare lo strumento della videoconferenza nei casi in cui si disponga dei mezzi tecnici per realizzarla. Pertanto, è possibile stimare le seguenti voci di spesa annue:

- **euro 1.300** (spese di viaggio per trasferimento temporaneo di 2 persone detenute): passaggio aereo Roma – Abuja a/r X 2 detenuti;
- **euro 22.091** (spese di missione):
 - euro 3.120 (diaria di missione): euro 97,50 (diaria lorda giornaliera ridotta) X 2 accompagnatori per 1 detenuto X 2 viaggi X 4 giorni di missione X 2 missioni;
 - euro 15.851 (spese di viaggio): euro 3.962,70 [biglietto aereo Roma – Abuja a/r (prelievo e riconsegna) + maggiorazione 5 % biglietti] X 2 accompagnatori (2 unità per 1 detenuto) X 2 missioni annue;
 - euro 3.120 (spese di soggiorno): euro 130 X 2 (accompagnatori) X 2 viaggi X 3 notti X 2 missioni.

La relazione tecnica, con riguardo agli accompagnatori, precisa che questi rivestono, generalmente, la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria e che le attività di accompagnamento sono svolte dagli operatori dipendenti dal Servizio per la cooperazione internazionale di polizia della Direzione centrale della polizia criminale;

- **euro 4.000** (spesa forfettaria annua per traduzione di atti e documenti) (articolo 25, paragrafo 1, lettera g);
- **euro 5.940** (spese per la comparizione di testimoni e periti) (articoli 13 e 25):
 - euro 1.300 (spese di viaggio): biglietto aereo Roma – Abuja a/r euro 650 X 2 casi (onere valutato);
 - euro 1.040 (spese di soggiorno): euro 130 X 2 testimone/perito X 4 giorni (onere valutato);
 - euro 600 (spese di vitto): euro 60 X 2 testimone/perito X 5 giorni (onere valutato);
 - euro 3.000 (spese per compensi comprensive di onorari e indennità): euro 150 X 2 richieste X 2 esami X 5 giorni (onere autorizzato);
- **euro 10.200** (spese per video conferenze e interpretariato) (articolo 15):
 - euro 9.600 (spese per video conferenze): euro 400 X 3 ore X 8 videoconferenze;

- euro 600 (spese per assistenza di interprete): euro 50 X 3 ore X 4 casi.

Disposizioni dell'Accordo sul trasferimento delle persone condannate che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
<p>L'Accordo impegna le Parti a cooperare per il trasferimento delle persone condannate. A tal fine si prevede che le Parti possano concordare che la sentenza che infligge una condanna sia eseguita nello Stato di esecuzione (articolo 2). L'Autorità italiana incaricata di applicare le norme previste dal trattato è il Ministero della giustizia (articolo 3).</p> <p>Sono definite le condizioni al verificarsi delle quali è possibile richiedere il trasferimento della persona condannata ed in generale le procedure amministrative previste per preparare ed eseguire un trasferimento. Il trasferimento richiede sempre il consenso della persona condannata. I documenti e gli atti trasmessi in applicazione delle norme del trattato sono esenti da legalizzazione. Devono essere tradotti la richiesta di trasferimento e la documentazione a sostegno della richiesta (articoli da 4 a 12).</p> <p>È stabilito che le spese per l'applicazione del trattato sono a carico dello Stato di condanna fino all'arrivo del condannato nel territorio dello Stato di esecuzione (articolo 18).</p>	<p>La relazione tecnica afferma che l'onere totale derivante dall'Accordo sul trasferimento delle persone condannate tra Italia e Nigeria ammonta a euro 121.354 annui a decorrere dal 2019.</p> <p>Di questi, euro 118.354,00 hanno natura di oneri valutati e si riferiscono all'insieme delle spese di missione del personale italiano impiegato (euro 110.454) e alle spese di trasferimento di 20 detenuti (euro 7.900). La componente autorizzata dell'onere, pari a complessivi euro 3.000, viene interamente riferita alle spese di traduzione di atti.</p> <p>Per quanto concerne i criteri e i parametri utilizzati per la quantificazione delle singole componenti del suddetto onere, con specifico riguardo alle spese di missione (diaria, biglietti aerei, relativa maggiorazione del 5% e spese di soggiorno), alle spese per il trasferimento di detenuti o per la comparizione di testimoni e periti, e alle spese di videoconferenza, si rinvia al testo della relazione tecnica.</p> <p>Ai fini della quantificazione delle spese di missione e di trasferimento dei detenuti, la relazione tecnica evidenzia che, da notizie assunte presso i competenti uffici, attualmente 849 cittadini e cittadine nigeriane risultano ristretti presso strutture penitenziarie italiane, mentre nessun cittadino italiano risulta detenuto presso strutture penitenziarie nigeriane. Ciò posto, e a scopo puramente prudenziale, la relazione tecnica ipotizza che nel futuro possano trovarsi nelle condizioni previste per ottenere il trasferimento in Nigeria – in conformità con quanto previsto dal Trattato – almeno 20 persone condannate l'anno.</p> <p>In merito, la RT rammenta che fra le condizioni necessarie per ottenere il trasferimento sono elementi imprescindibili, fra gli altri, che la persona condannata sia cittadina dello Stato di esecuzione, che la sentenza sia definitiva, che la persona condannata acconsenta al trasferimento e che le Parti contraenti concordino sul trasferimento.</p> <p>Pertanto, è possibile stimare le seguenti voci di spesa annue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • euro 7.900 (<u>Spese di viaggio per trasferimento di 20 persone detenute</u>): passaggio aereo: euro 395 sola andata X

	<p>20 detenuti;</p> <ul style="list-style-type: none"> • euro 110.454 (<u>Spese di missione</u>): <ul style="list-style-type: none"> ◦ <u>euro 15.600</u> (<u>Diaria di missione</u>); euro 97,50 (diaria lorda giornaliera ridotta) X 2 accompagnatori per 20 missioni X 4 giorni di missione; ◦ <u>euro 79.254</u> (<u>spese di viaggio</u>); euro 1.981,35 [biglietto aereo Roma – Abuja a/r (prelievo e riconsegna) + maggiorazione 5 % biglietti) X 2 accompagnatori (2 unità per 1 detenuto) X 20 missioni annue; ◦ <u>euro 15.600</u> (<u>spese di soggiorno</u>); euro 130 X 2 (accompagnatori) X 20 missioni X 3 notti. <p>La relazione tecnica, con riguardo agli accompagnatori, precisa che questi rivestono, generalmente, la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria e che le attività di accompagnamento sono svolte dagli operatori dipendenti dal Servizio per la cooperazione internazionale di polizia della Direzione centrale della polizia criminale;</p> <ul style="list-style-type: none"> • euro 4.000 (spesa forfettaria annua per traduzione di atti e documenti) (<u>articolo 18</u>).
--	--

Disposizione del disegno di legge di ratifica che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
<p>Articolo 3: pone gli oneri derivanti dal Trattato in materia di estradizione, valutati in euro 21.835 annui a decorrere dal 2019 (oneri derivanti dalle spese di missione relativi agli articoli 14, 17 e 19) e dalle rimanenti spese pari ad euro 4.000 annui a decorrere dal 2019 (relative agli articoli 7 e 8), nonché gli oneri derivanti dall'Accordo di mutua assistenza in materia penale, valutati in euro 36.331 annui a decorrere dal 2019 (oneri derivanti dalle spese di missione relativi agli articoli 6, 11, 13 e 17) e dalle rimanenti spese pari ad euro 17.200 annui a decorrere dal 2019 (relative agli articoli 15 e 25), nonché, infine, gli oneri derivanti dall'Accordo sul trasferimento delle persone condannate, valutati in euro 118.354 annui a decorrere dal 2019 e dalle rimanenti spese pari ad euro 3.000 annui a decorrere dal 2019 (relative agli articoli 7 e 8) a carico delle proiezioni, per gli anni 2019-2021, dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione</p>	<p>La relazione tecnica afferma che l'onere complessivo annuo derivante dal disegno di legge di ratifica dei tre Trattati con la Nigeria, da porre a carico del bilancio dello Stato a decorrere dal 2019, è pari a euro 200.720 [euro 25.835 (Trattato estradizione) + 53.531 (Accordo mutua assistenza giudiziaria) + 121.354 dall'Accordo sul trasferimento delle persone condannate], di cui di cui euro 176.520 (21.835+36.331+118.354) per gli oneri valutati e ad euro 24.200 (4.000+17.200+3.000) per gli oneri autorizzati. La relazione tecnica, con riguardo al <u>comma 1</u>, si limita a ribadire il contenuto della disposizione.</p>

internazionale relativo al bilancio triennale 2019-2021 (comma 1). Viene, inoltre, disposto il rinvio alle procedure di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater* della legge n. 196/2009 (legge di contabilità e finanza pubblica) per la compensazione degli oneri qualora questi dovessero eccedere le previsioni di spesa (comma 2).

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che il provvedimento in esame reca l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione di tre Trattati conclusi con il Governo della Repubblica federale della Nigeria, in materia di estradizione, di mutua assistenza giudiziaria in materia penale e di trasferimento delle persone condannate. Per quanto riguarda i primi due Trattati, non si hanno osservazioni da formulare alla luce dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica che appaiono in linea con quelli forniti da relazione tecniche relative a provvedimenti di analogo contenuto normativo. Per quanto riguarda il terzo (Accordo sul trasferimento delle persone condannate), si rileva che la relazione tecnica basa la stima degli oneri sull'ipotesi che possano trovarsi nelle condizioni previste per ottenere il trasferimento in Nigeria, in conformità con quanto previsto dal Trattato, 20 persone condannate l'anno. La medesima relazione informa che attualmente sono ristretti, presso strutture penitenziarie italiane, 849 cittadini e cittadine nigeriani. Pur tenendo conto che l'articolo 4 del Trattato, richiamato dalla relazione tecnica, subordina il trasferimento del condannato a una pluralità di requisiti concomitanti, appare pertanto necessario acquisire una conferma circa l'effettiva prudenzialità della stima di 20 trasferimenti l'anno.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva che l'articolo 3, comma 1, fa fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dei tre Trattati oggetto di ratifica – che ammontano complessivamente a 200.720 euro a decorrere dal 2019 e sono configurati in parte come previsione di spesa relativi alle spese di missione (oneri valutati), in parte come limite di spesa (oneri autorizzati)^[1] - mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2019-2021. Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, posto che il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità.

Si segnala peraltro che tutti gli oneri di cui all'articolo 3, comma 1, decorrenti dal 2019, pur in mancanza di una precisazione in tal senso nel testo del provvedimento, devono intendersi di carattere "annuo", attesa la loro natura permanente.

A margine, giova infine rilevare che il comma 2 dell'articolo 3 reca, con specifico riferimento ai citati oneri "valutati", il richiamo all'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge n. 196 del 2009, che detta la disciplina di carattere generale volta ad assicurare la compensazione degli oneri eventualmente eccedenti le previsioni di spesa.

Al riguardo si rileva che il predetto richiamo appare sostanzialmente ultroneo, dal momento che, come del resto evidenziato nei pareri in tal senso resi dalla Commissione bilancio a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 163 del 2016, recante la riforma del bilancio dello Stato^[2], la suddetta disciplina è da ritenersi ormai automaticamente applicabile, anche in assenza di un esplicito rinvio normativo. Ciò nonostante, trattandosi di un profilo di carattere meramente formale, si potrebbe valutare l'opportunità di non espungere il comma 2 dell'articolo 3, al fine di escludere un nuovo passaggio parlamentare, analogamente a quanto avvenuto recentemente in occasione dell'esame di altri provvedimenti^[3].

^[1] In particolare:

- gli oneri per spese di missione derivanti dal trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), sono valutati in 21.835 euro a decorrere dal 2019;
- le altre spese derivanti dal trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), sono pari a 4.000 euro a decorrere dal 2019;
- gli oneri per spese di missione derivanti dal trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), sono valutati in 36.331 euro a

decorrere dal 2019;

- le altre spese derivanti dal trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), sono pari a 17.200 euro a decorrere dal 2019;
- gli oneri per spese di missione derivanti dal trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), sono valutati in 118.354 euro a decorrere dal 2019;
- le altre spese derivanti dal trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), sono pari a 3.000 euro a decorrere dal 2019.

[2] Si veda, da ultimo, il parere reso nella seduta del 3 aprile scorso sul disegno di legge in prima lettura alla Camera dei deputati C. 1538 (recante "Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a*) Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017; *b*) Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017"), con il quale tra l'altro si richiedeva la soppressione di una disposizione di contenuto analogo a quella ora in esame.

[3] Si vedano, da ultimo, i pareri resi dalla Commissione bilancio sui disegni di legge C. 1989 e C. 1990 nella seduta del 9 ottobre 2019.